

**TUTELA LEGALE PER GLI ISCRITTI AL S.A.P. DELLE PROVINCE  
DI GENOVA – SAVONA – LA SPEZIA**

Le prestazioni assicurative garantite dal prodotto sono erogate esclusivamente se ad esse non siano obbligati altri soggetti in virtù di norme di legge o di contratto. La garanzia assicurativa pertanto non opera se si realizzano le condizioni che consentono all'Assicurato di essere tenuto indenne anche parzialmente dal pagamento di oneri, in forza di previsioni di legge o per effetto di norme sulla contrattazione collettiva di lavoro.

<b>CONTRAENTE</b>	<b>S.A.P. GENOVA – SAVONA - LA SPEZIA</b>
<b>ASSICURATI</b>	tutti gli iscritti alla Contraente, per i casi assicurativi inerenti le specifiche mansioni ricoperte.
<b>PER QUALI SPESE</b>	Onorari, spese e competenze del legale <b>LIBERAMENTE SCELTO</b> dalle persone assicurate, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza.

**PER QUALI EVENTI**

**1. Recupero danni** a persone e/o cose **subiti** per fatti illeciti di terzi sia in fase stragiudiziale che giudiziale. Sono compresi i **danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale** con mezzi della Società di appartenenza o di proprietà privata sempreché connessi all'espletamento di servizi autorizzati dalla Società di appartenenza.

**2. Difesa Penale** per delitti colposi e contravvenzioni.

**3. Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi** commessi dalle persone garantite in polizza nello svolgimento dell'attività, nei casi di proscioglimento o di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex Art. 530 comma 1 C.P.P.) o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La Società rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

**4. Spese di resistenza avverso pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi.** La prestazione opera dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile (ex Art. 1917 C.C.). L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.

**DOVE**

**in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**

**QUANTO**

**€ 5.500,00** per caso assicurativo **con il limite annuo di € 100.000,00.**